

Impianti di depurazione di II cat. da 1000 a 13000 abitanti

Autorizzazione impianti di depurazione di Seconda Categoria dai 1000 ai 13000 abitanti equivalenti o 5000 abitanti equivalenti qualora ricadano in aree naturali protette.

Condividi

Vedi azioni

L'approvazione avviene secondo le previsioni del D. Lgs. 152/06 art. 158 – bis: “*I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.*”

Nell'ambito della conferenza di servizio di cui sopra la Provincia si esprime previo parere della Commissione Tecnica Provinciale per Ambiente di cui alla L.R. 33/85.

Copia del progetto dell'impianto completo di relazione tecnica ed elaborati cartografici dovrà essere inviata in Provincia.

L'avvio di tali impianti è assoggettato alla procedura di cui all'art. 44 della L.R. 33/85.

Per l'autorizzazione all'esercizio è necessaria la presentazione di:

- Dichiarazione scritta del Direttore dei lavori attestante l'ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato da parte dell'Autorità Competente di cui all'art. 158 – bis (da presentare prima dell'avvio dell'impianto);
- Certificato di collaudo, da presentare entro 180 gg dalla comunicazione dell'avvio dell'impianto.

Le richieste vengono evase entro 60 giorni dalla data di ricevimento del certificato di collaudo che dovrà essere redatto secondo i contenuti minimi di cui all'art. 43 della citata legge regionale.